

**Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — Euro-Information/
UAMI (CYBERBOURSE)****(Causa T-155/07)**

(2007/C 140/68)

*Lingua di deposito del ricorso: il francese***Parti**

Ricorrente: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasburgo, Francia) (Rappresentanti: avv. ti P. Greffe e J. Schouman)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 febbraio 2007, notificata l'8 marzo 2007, caso R 1046/2006-1, in quanto ha respinto la domanda di registrazione di marchio comunitario CYBERBOURSE n. 4 114 682 per la parte dei prodotti e servizi rivendicati nelle classi 9, 36 e 38;
- registrare la domanda di marchio comunitario CYBERBOURSE n. 4 114 682 per tutti i prodotti e i servizi rivendicati.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «CYBERBOURSE» per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38 (domanda n. 4 114 682).

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, il suo marchio sarebbe arbitrario e avrebbe il carattere sufficientemente distintivo richiesto dal regolamento del Consiglio n. 40/94⁽¹⁾ relativamente ai prodotti e servizi rivendicati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 9 maggio 2007 — Spagna/Commissione**(Causa T-156/07)**

(2007/C 140/69)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. F. Diéz Moreno)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare l'avviso di bando di concorso EPSO/AD/94/07, pubblicato dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nella GU C 45 A, del 28 febbraio 2007;
- condannare la Commissione a pubblicare tutti i bandi di concorso per assegnare posti nella funzione pubblica nelle Gazzette Ufficiali in tutte le lingue;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è proposto contro l'avviso di bando di concorso EPSO/AD/94/07, pubblicato dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nella GU C 45 A, del 28 febbraio 2007, in quanto detto avviso è stato pubblicato unicamente nelle versioni della GUUE in lingua inglese, francese e tedesca.

Il ricorrente considera che, così operando, la convenuta ha violato il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, nonché il regolamento 29 febbraio 1968, n. 259, che disciplina lo statuto del personale dell'Unione europea. Sono violati, allo stesso tempo, i principi di uguaglianza e di non discriminazione fra i cittadini europei, di proporzionalità e di certezza del diritto, riconosciuti dal Trattato CE e dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia.

Relativamente, in concreto, al principio della certezza del diritto, si fa notare che lo statuto del personale dell'Unione europea, nel suo allegato III, prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di concorso generale. Orbene, conformemente all'art. 5 del regolamento del Consiglio n. 1/58, tale Gazzetta Ufficiale deve essere pubblicata nelle ventitré lingue ufficiali. Il bando in questione, tuttavia, è stato pubblicato solamente in tre lingue ufficiali.

Infine, si ritiene altresì violata la competenza esclusiva del Consiglio per modificare, all'unanimità, il regime linguistico comunitario.